

# COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

## PROVINCIA DI PAVIA

TEL. 0382/482230 – 482003

FAX 482303

C.F. E P. IVA 00468090188

Prot. n. 2010

### ORDINANZA N. 10/2008

**Oggetto: RICEVIMENTO SALME/RESTI MORTALI/CENERI DA ALTRI COMUNI.**

### IL SINDACO

**RICHIAMATI** gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**RICHIAMATA:**

- la Legge Regionale n. 22/2003 e successivo regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6;
- la Legge Regionale n. 6 del 8 febbraio 2005 di modifica della L.R. 22/2003;
- la DGR n. 7/20278 del 21/01/2005, nonché la circolare n. 21/SIAN del 30/05/2005
- il Regolamento regionale n. 1 del 6/2/2007;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e gestione servizi cimiteriali, approvato con delibera C.C. n. 31 del 23 marzo 2006, e successivamente modificato con delibera C.C. n. 50 del 4/9/2007;

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza sindacale n. 23 del 21/11/2006, con la quale, in ossequio agli art. n. 23 ad oggetto: "Cortei funebri" e l'art. n. 25 ad oggetto: "Rito religiosi e funerali civili – Orario e modalità di svolgimento" del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si determinava la fascia oraria di svolgimento dei funerali, così disponendo:

.....omissis

1. *di stabilire, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, la seguente fascia oraria per lo svolgimento dei riti religiosi o civili, all'interno della quale, l'Ufficiale di Stato civile, fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari:*

- ***dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30***

*è fatto pertanto divieto di svolgimento di funerali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi per quelle salme la cui tumulazione/inumazione è prevista nei cimiteri locali.*

*Sono esclusi dal divieto i casi di forza maggiore da valutarsi singolarmente e le ricorrenze festive continuative.*

2. *i cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, ovvero direttamente dall'abitazione al cimitero, in mancanza*

*di cerimonie religiose i cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro”.*

**RICHIAMATO** altresì l’art. 28 comma 5 “Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione” del suddetto Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che così recita:

*“ Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.”*

*nonché l’art. art. 44 “Custodia dei cimiteri” sempre del medesimo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che così recita:*

*....Omissis.....*

*“ L’operatore comunale individuato deve:*

*a. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna di analogo permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso. Sull’apposito registro, iscrive giornalmente:*

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome ed età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all’atto di autorizzazione di cui all’art. 9, l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numerico arabico portato dal cippo ed il numero d’ordine e/o di protocollo del permesso di seppellimento;*
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati depositi;*
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;*

*Omissis....”*

**VISTO** il TULPS;

**VISTA** l’esigenza di regolamentare, oltre allo svolgimento dei funerali all’interno del territorio, anche il ricevimento di salme/resti mortali/ceneri provenienti da altri Comuni e che sono destinate alla tumulazione/inumazione nei cimiteri locali, tenuto conto che le stesse, nel rispetto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, richiedono la presenza in loco di personale comunale;

**Dato atto che** gli operatori comunali incaricati delle operazioni cimiteriali non risultano essere in servizio nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi;

**RITENUTO** di dover provvedere di conseguenza,

## **ORDINA**

richiamando il contenuto della precedente ordinanza n. 23 del 21/11/2006:

1. di riconfermare, la seguente fascia oraria per lo svolgimento dei riti religiosi o civili, all'interno della quale, l'Ufficiale di Stato civile, fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari:

***dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30***

è fatto pertanto divieto di svolgimento di funerali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi per quelle salme la cui tumulazione/inumazione è prevista nei cimiteri locali.

Sono esclusi dal divieto i casi di forza maggiore da valutarsi singolarmente e le ricorrenze festive continuative.

2. i cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, ovvero direttamente dall'abitazione al cimitero, in mancanza di cerimonie religiose i cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
3. di stabilire, **dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**, che il ricevimento delle salme/resti mortali/ceneri provenienti da altri Comuni per la tumulazione/inumazione nei cimiteri locali avverrà solamente nei giorni feriali :

***dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00***

**è fatto pertanto divieto il ricevimento di salme/resti mortali/ceneri nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi** ;

Sono esclusi dal divieto i casi di forza maggiore da valutarsi singolarmente e le ricorrenze festive continuative.

4. fa presente che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di Legge.
5. La polizia locale e le altre forze dell'ordine sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.
6. La presente ordinanza è comunicata a:
  - Ufficio Stato Civile;
  - Responsabile Area Tecnica per la diffusione a: Ufficio Polizia Locale e al personale addetto ai servizi cimiteriali;
  - Ai Parroci delle parrocchie di: Travacò Capoluogo, Frazione Mezzano e San Martino Siccomario;
  - Alle Imprese di Onoranze Funebri situate nei Comuni limitrofi.

Travacò Siccomario 11 marzo 2008

IL SINDACO  
Bonazzi Ermanno

*Bonazzi*

